



LE RETI ASSOCIATIVE

La Legge Delega 106/2016 all'art. 4 c. 1, lett. p):

“ riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali; “

Art. 4 Codice del terzo settore CST

riconosce le reti associative “Enti del Terzo Settore” (riconosciuti o meno)

1



REQUISITI PER LA QUALIFICA DI RETE:

Reti Associative

- Almeno 100 ETS o 20 Fondazioni TS associati diretti ed indiretti
- Sedi legali od operative in almeno 5 Regioni o Province autonome

Reti Associative nazionali

- Almeno 500 ETS o 100 Fondazioni TS associati diretti ed indiretti
- Sedi legali o operative in almeno 10 Regioni o Province autonome

Sono inoltre equiparate alle reti nazionali al solo fine dell'eleggibilità al CNTS (organo di vigilanza e controllo) le associazioni con almeno 100.000 associati e con sede in almeno 10 Regioni o Province autonome (8 rappresentanti)



FUNZIONI DELLE RETI ASSOCIATIVE:

Art. 41 c. 1. lettera b)

*“svolgono, anche attraverso strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri iscritti, **attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore** loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali”*

Art. 41 c. 4

***Possono promuovere paternariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni** (Stato, Regioni, Province, Comuni ecc)*

3



ALTRE FUNZIONI DELLE RETI ASSOCIATIVE:

Art. 26 c. 3

Possono redigere **Codici di Comportamento** nei quali siano previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, per ricoprire la carica di amministratore.

Art. 47 c. 5

Possono approvare **Modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto** da approvarsi con Decreto del Ministero del Lavoro



FUNZIONI DELLE RETI ASSOCIATIVE NAZIONALI:

Art. 41 c. 3

Le reti associative nazionali, oltre alle proprie attività statutarie possono:

- Svolgere **attività di monitoraggio** delle attività degli enti ad esse associati;
- Promuovere e sviluppare **attività di controllo**, anche sotto forma di **autocontrollo** (art. 93 c. 5) ed assistenza tecnica nei confronti degli enti associati

5



ATTIVITA' DI AUTOCONTROLLO Art. 93 c.5

Art. 93 c. 6

Le reti associative nazionali ed i CSV per poter svolgere l'attività di autocontrollo devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro 90gg dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità:

- Per le reti fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa all'apposita sezione del Registro;***
- Per i CSV fino alla revoca dell'accreditamento.***

La revoca può in ogni caso avvenire se accertata l'inidoneità ad assolvere efficacemente l'attività di controllo.

6



ATTIVITA' DI AUTOCONTROLLO

Art. 92 c. 1 lett. b)

Le reti associative nazionali possono svolgere, insieme ai Centri di servizio per il volontariato (CSV) attività di autocontrollo degli aderenti.

Art. 96 c. 1 con apposito Decreto del Ministero verranno stabiliti:

“i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli “

7

CONDELLO  BORSEI



ACCESSO AL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE (Art. 72 CTS)

Il fondo di cui all'art. 72 finanzia iniziative e progetti presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore iscritti al RUNTS.

Anche le reti associative possono accedere al fondo ma devono essere iscritte al RUNTS e devono essere costituite e operative da almeno un anno (Art. 41 c. 5)




FUNZIONE PRINCIPALE RETI ASSOCIATIVE OGGI:

Dal terzo rapporto sulle reti del Terzo Settore redatto dal Forum Nazionale Terzo Settore si evince che nella maggior parte dei casi le Reti hanno la funzione di:

“luogo di comunicazione e mediazione”

Figura 29. Gli impegni delle organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello





ATTI COSTITUTIVI E STATUTI

ADEGUAMENTO STATUTI ENTRO IL 3/08/19

Art. 41 c. 7 secondo principi di:

“Democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati”

Inoltre i commi 7-10 dell'art. 41 contengono ulteriori previsioni riguardanti i contenuti degli atti costitutivi e statuti tali disposizioni, da un lato, cercano di dare **una maggiore “struttura organizzativa”** a questi enti nell'ottica di una **maggiore responsabilità** a loro affidata, dall'altra invece concedono **maggiore elasticità ai sistemi di rappresentatività** nel funzionamento dell'assemblea in considerazione anche del generale alto numero di associati. (es. deroga limite deleghe art. 24 c.3 oppure competenze assemble art. 25 c.1)



NUOVO ASSETTO TERRITORIALE DEI CSV/1
Regioni in cui sono previste fusioni



Nuova struttura in base al CTS:

**LA RETE DEI
49 CSV IN ITALIA**

OBIETTIVO di “promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari” in tutti gli enti del terzo settore non più solo ODV



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



***L'UNIONE
FA
LA FORZA!***

**LE RETI ASSOCIATIVE
25 MARZO 2019**

12

CONDELLO  BORSEI

DOTTORI COMMERCIALISTI - Genova Via XX Settembre 18 - 0104073672